

# Messaggio

numero

**6440**

data

11 gennaio 2011

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

## Modifica di alcuni articoli della Legge della scuola del 1. febbraio 1990

### INDICE

GLOSSARIO.....	2
1. INTRODUZIONE .....	3
2. LA SITUAZIONE NEGLI ALTRI CANTONI .....	3
3. IL SISTEMA ATTUALE.....	5
4. GLI OBIETTIVI DELLE MODIFICHE .....	6
5. COMMENTO DI OGNI ARTICOLO MODIFICATO .....	7
6. CONSIDERAZIONI FINANZIARIE E D'IMPATTO AMMINISTRATIVO .....	13
6.1 La simulazione del sistema attuale e del nuovo metodo .....	13
6.2 Gli effetti sul numero dei beneficiari .....	14
6.3 Impatto finanziario .....	15
6.4 Impatto amministrativo.....	16
7. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO .....	16
8. ATTI PARLAMENTARI PENDENTI .....	16
9. CONCLUSIONE .....	17

## **GLOSSARIO**

Accordo intercantonale: Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio

AELS: Associazione europea di libero scambio

CDPE: Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

COSAS: Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale

CQI: convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri

Laps: Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000

Legge sui sussidi all'istruzione: Legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria

LT: Legge tributaria del 21 giugno 1994

RDS: reddito disponibile semplificato

UFS: Ufficio federale di statistica

Assegno di studio: sussidio a fondo perso per la frequenza di studi postobbligatori (solo per le spese della formazione)

Sussidio per il perfezionamento professionale: sussidio a fondo perso a copertura della tassa del corso per la frequenza di un corso di perfezionamento professionale previsto dalla Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua o per la frequenza di corsi linguistici, se il richiedente è già in possesso di una prima qualifica professionale o di un titolo di studio

Prestito: aiuto finanziario rimborsabile che il Cantone può concedere in aggiunta ad un assegno di studio o in sua sostituzione, di regola solo per le formazioni superiori

Borsa di studio: contributo, che può essere sotto forma di assegno di studio, di sussidio di perfezionamento o riqualifica o di prestito di studio, alle necessità finanziarie di una persona in formazione

Sussidi: prestazioni quantificabili in denaro accordate a terzi senza un'usuale controprestazione di mercato allo scopo di assicurare o promuovere l'adempimento di compiti specifici di interesse pubblico

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

attraverso il presente Messaggio il Consiglio di Stato propone di modificare parzialmente la Legge della scuola del 1° febbraio 1990 per quanto riguarda il capitolo IV, Assegni e prestiti di studio.

## 1. INTRODUZIONE

Un sistema moderno ed efficace di borse di studio composto principalmente da assegni e sussidiariamente da prestiti permette al Cantone di far beneficiare i suoi cittadini delle varie possibilità di formazione senza che la condizione economica della famiglia rappresenti un ostacolo. La politica delle borse di studio mira infatti alla democratizzazione degli studi per permettere l'uguaglianza delle possibilità formative che acconsentono ad ognuno di sviluppare le proprie capacità.

Il Cantone ha sicuramente un interesse accresciuto a promuovere le pari opportunità, a ridurre le disparità sociali nel campo della formazione, a promuovere il ricambio e ad utilizzare al meglio il potenziale di formazione presente nella nostra società attraverso le borse di studio.


A lungo termine esse permettono inoltre di restare competitivi e attrattivi a livello economico, intellettuale e culturale.

Le borse di studio contribuiscono ad assicurare i costi individuali di formazione che non possono ragionevolmente essere assunti dalla persona in formazione, dai genitori, dal coniuge, dal partner registrato o dal partner convivente. In questo modo vengono ridotti, se non eliminati, gli ostacoli finanziari dello sviluppo professionale e culturale della persona in formazione.

## 2. LA SITUAZIONE NEGLI ALTRI CANTONI


A livello svizzero nel 2009 i 50'175 beneficiari di borse di studio hanno ricevuto in media fr. 5'549.- di assegni (in totale fr. 279'066'984.-).

Il Cantone Ticino, come si può evincere dalla tabella sottostante, si trova nella media nazionale con un versamento medio di fr. 5'076.-.



Nel 2009 il Canton Ticino ha versato assegni di studio per fr. 17'379'747.-, che corrispondono a fr. 52.- per abitante, mentre in Svizzera l'ammontare medio dell'assegno di studio per abitante ammonta a fr. 36.-. Rileviamo che la disparità tra i cantoni è enorme: la spesa media per abitante varia da fr. 17.- (SH) a fr. 93.- (JU).

È necessario rilevare come il valore in termini reali dell'importo globale di borse di studio concesse dai cantoni da oltre 15 anni a questa parte è in diminuzione: dal 1993 al 2009 è diminuito del 26% nonostante l'ascesa continua, seppur lenta, del prodotto interno lordo e del numero di richiedenti di una borsa di studio (fonte: UFS).



Per quanto riguarda il metodo di calcolo per determinare il diritto ad un assegno di studio, si rileva che solo in alcuni cantoni il sussidio viene ancora calcolato in base al reddito e alla sostanza imponibili (es. Canton Grigioni) mentre la maggior parte ha recentemente

adottato o è in procinto di introdurre un metodo basato sulla disponibilità effettiva della famiglia (entrate accertate dall'Ufficio tassazione meno costi fissi secondo dei forfait).

### 3. IL SISTEMA ATTUALE

La base legale concernente le borse di studio è contenuta negli articoli 19-22 della Legge della scuola del 1. febbraio 1990.

L'applicazione di tale legge è invece disciplinata nel Regolamento delle borse di studio dell'8 marzo 1995.

All'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi (in seguito Ufficio) della Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport competono le decisioni in materia di concessione, trasformazione e restituzione di borse di studio. Vi è inoltre una Commissione consultiva nominata dal Consiglio di Stato che assiste l'Ufficio nell'esame di casi particolari ed esercita il controllo generale sulle finalità e sull'efficacia delle borse di studio.

Con il sistema attuale viene concesso un assegno massimo di fr. 13'000.-- per il richiedente che durante gli studi vive fuori dal domicilio dei genitori, oppure è indipendente (ha lavorato almeno due anni dopo aver conseguito un primo diploma professionalizzante con un salario minimo mensile di fr. 2'500.-- netti) e un assegno massimo di fr. 4'000.-- più le spese di viaggio con mezzi pubblici, per il richiedente che rientra giornalmente al domicilio dei genitori.

Se lo studente è coniugato o ha oneri di famiglia è possibile conteggiare un supplemento di fr. 5'000.-- per coppia e di fr. 3'000.-- per ogni figlio a carico.

Inoltre dev'essere aggiunta al massimo sussidiabile la parte eccedente i primi fr. 1'000.-- della tassa scolastica (se non esiste una scuola equivalente che comporterebbe un onere minore per lo Stato).

Il massimo sussidiabile viene determinato sommando i singoli fattori di spesa:

- spese per l'alloggio: spesa effettiva sino ad un massimo di fr. 6'000.-- da documentare;
- vitto (pensione completa fuori del domicilio dei genitori): spesa effettiva sino ad un massimo di fr. 5'000.--;
- spesa per il pranzo fuori casa: spesa effettiva sino ad un massimo di fr. 2'000.--;
- spese di viaggio: con mezzi pubblici (modalità più conveniente) o spesa effettiva;
- tasse scolastiche: spesa effettiva;
- libri e materiale scolastico: spesa effettiva sino ad un massimo di fr. 1'000.--.

Le decisioni si basano sull'ultima tassazione annuale emanata, risalente al massimo ai tre anni precedenti l'anno scolastico inerente la domanda di borsa di studio.

Se la tassazione è antecedente o l'ultima disponibile non rispecchia la situazione economica attuale della famiglia si effettua una decisione provvisoria sulla base dell'ultima tassazione disponibile o dei redditi effettivi percepiti.

Ai fini del calcolo per determinare l'assegno vengono sommati il reddito computabile dei genitori, dell'eventuale coniuge o partner registrato o partner convivente e del richiedente.

Il **reddito computabile** è composto dal reddito imponibile tassato per l'imposta cantonale più il 5% della sostanza imponibile (senza i primi fr. 100'000.-- dell'abitazione primaria).

Nel calcolo vengono considerate anche prestazioni fiscalmente non imponibili (come ad esempio le prestazioni complementari all'AVS o all'AI).

Dal totale dei redditi computabili si sottrae la quota esente specifica alla situazione (vedi tabella seguente) per ottenere il reddito determinante.

<b>Situazione specifica</b>	<b>Quota esente</b>
Genitori coniugati	fr. 25'000.--
Genitori divorziati o separati o non sposati o aventi due economie domestiche	fr. 45'000.-- (del cumulo dei redditi)
Genitori divorziati e risposati o non sposati o aventi due economie domestiche	fr. 45'000.-- (del cumulo dei redditi). In questo caso il reddito imponibile e la sostanza del/dei genitore/i risposato/i vengono presi in considerazione soltanto in ragione del 50%.
Coniuge o partner registrato o partner convivente	fr. 15'000.--

Il massimo dell'assegno è concesso con un reddito determinante nullo, ossia con un reddito computabile uguale o inferiore a fr. 25'000.-- se i genitori sono sposati, fr. 45'000.-- se i genitori sono divorziati o non sposati o aventi due economie domestiche, fr. 15'000.-- per studenti coniugati o vincolati da un'unione registrata o con partner convivente.

Per ogni fr. 1'000.-- in eccesso di reddito determinante (o maggior reddito) risultante dal calcolo sopraelencato, l'assegno è ridotto di fr. 800.--.

Nel caso in cui più membri della stessa famiglia presentino una richiesta di borsa di studio, l'eventuale riduzione dell'assegno viene praticata complessivamente sull'insieme dei figli in misura proporzionale.

Il progetto di modifica che viene proposto con il presente messaggio riprende sostanzialmente le indicazioni generali contenute nella legislazione attualmente in vigore, attualizzandone i contenuti, e tiene inoltre conto delle disposizioni dell'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio.

#### **4. GLI OBIETTIVI DELLE MODIFICHE**

L'attribuzione di borse di studio deve permettere ad ognuno di seguire una formazione che corrisponda alle proprie capacità e ai propri obiettivi personali senza che vi si debba rinunciare per delle ragioni strettamente finanziarie. In questo senso il versamento di borse di studio contribuisce ad assicurare il finanziamento delle spese di formazione della persona che non ne ha le possibilità finanziarie con mezzi propri e con l'aiuto dei genitori, del coniuge, del partner registrato, del partner convivente, e delle persone legalmente tenute al suo mantenimento.

A tal proposito il Canton Ticino svolge un ruolo importante nel finanziamento della formazione dei giovani, contribuendo allo sviluppo non solo individuale della persona ma anche collettivo.

L'offerta formativa sempre più ampia e i costi della vita in costante aumento non permettono però di rimanere fermi.

L'assegno di studio massimo attualmente ammonta a fr. 13'000.- per anno scolastico, importo che è rimasto invariato dal 1995, data di entrata in vigore del Regolamento delle borse di studio, benché il costo della vita in questi ultimi quindici anni è considerevolmente

aumentato (a questo proposito l'Ufficio federale della statistica stima il costo di uno studente che vive fuori dal domicilio dei genitori a fr. 24'500.- annui).  
Per questo motivo è auspicabile aumentare il massimo dell'assegno di studio da fr. 13'000.- a fr. 16'000.-.

Inoltre il modello di calcolo basato sul reddito e la sostanza imponibili presenta delle lacune dal punto di vista della parità di trattamento. In effetti vi sono famiglie con redditi medio-alti che godono di diverse deduzioni fiscali (come ad esempio costi di manutenzione di immobili) rientrando nei parametri per ricevere assegni di studio mentre famiglie con redditi più modesti non beneficiano di deduzioni particolari per cui, magari per poche migliaia di franchi, non possono beneficiare di assegni per lo studio dei propri figli. Questo è poco compatibile con lo scopo delle borse di studio, vale a dire aiutare gli studenti le cui famiglie hanno pochi mezzi finanziari per coprire i loro costi di formazione.

Questo problema non riguarda unicamente il Ticino, ma anche gli altri cantoni svizzeri, la maggior parte dei quali ha adottato, come menzionato prima, un metodo di calcolo basato su valori reali (entrate effettive e costi secondo dei forfait), abbandonando il sistema fondato sul reddito e la sostanza imponibili.

In base a quanto precede risulta quindi necessaria una revisione sostanziale dell'importo massimo versato sottoforma di assegno e del calcolo per determinare il diritto ad esso.

I nuovi articoli di legge, la cui applicazione sarà concretizzata nel Regolamento d'applicazione, rispondono a questi obiettivi in modo reale e mirato.

## **5. COMMENTO DI OGNI ARTICOLO MODIFICATO**

Considerato quanto esposto, il Consiglio di Stato ritiene necessario procedere alle seguenti modifiche.

### **Art. 19 - Scopo e contributi di formazione**

*<sup>1</sup>Il Cantone favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria, il perfezionamento e la riqualificazione professionali con la concessione di borse di studio per formazioni di grado secondario II in scuole pubbliche ticinesi e a livelli superiori, tranne casi eccezionali.*

*<sup>2</sup>Invariato*

*<sup>3</sup>Il richiedente deve essere in possesso di un certificato di studio adeguato per accedere alla formazione o, se la formazione è all'estero, deve adempiere alle condizioni richieste in Svizzera per una formazione equivalente.*

*<sup>4</sup>La formazione deve portare a un diploma riconosciuto da uno Stato o un'autorità statale, dalla Confederazione o da un Cantone.*

*<sup>5</sup>Se la formazione di grado terziario si svolge in un istituto privato o all'estero, l'assegno di studio non può superare l'ammontare che sarebbe concesso per una formazione analoga in un istituto pubblico o in Svizzera.*

Lo scopo delle borse di studio è riportato al capoverso 1, dove viene esplicitato che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria, il perfezionamento e la riqualificazione professionali.

In questo senso lo Stato facilita l'accesso alla formazione e di conseguenza allo sviluppo della persona in formazione malgrado la modesta situazione economica dei genitori o dei

terzi legalmente tenuti al suo mantenimento (il coniuge, il partner registrato, il partner convivente, il nuovo coniuge del padre o della madre, ecc.).

Le borse di studio devono in particolare contribuire ad assicurare la sussistenza materiale della persona in formazione per quanto riguarda i costi causati dalla formazione; questo significa che l'aiuto dei servizi sociali potrà essere talvolta necessario a titolo complementare.

Garantendo la sussistenza materiale viene facilitato l'accesso alla formazione postobbligatoria, come pure la libera scelta di indirizzo e di luogo di studio per il grado terziario, favorendo nel contempo la mobilità degli studenti, e questo conformemente alla Legge sui sussidi all'istruzione e all'Accordo intercantonale.

Come avviene attualmente, l'assegno resterà il principale modo di finanziamento dei costi di formazione. I prestiti interverranno solo sussidiariamente a determinate condizioni (per esempio per studi universitari oltre la durata minima sussidiata, per seconde formazioni di grado terziario, formazioni postgrado, ecc.).

Per formazioni postobbligatorie si intendono quelle dopo la scuola media o dopo il proscioglimento dall'obbligo scolastico a 15 anni (art. 6 della Legge della scuola). Il Cantone concede assegni per studi in scuole pubbliche ticinesi per formazioni di grado secondario II, mentre concede assegni e/o prestiti per studi a livelli superiori (grado terziario) che possono essere svolti anche fuori cantone e all'estero. In questo senso viene garantita allo studente la libera scelta sia della formazione che del luogo di studio.

Quando non è ragionevolmente esigibile che la persona frequenti la formazione di grado secondario II in Ticino, ad esempio per la mancanza di posti di apprendistato nella professione scelta, è possibile concedere eccezionalmente una borsa di studio anche per una formazione fuori Cantone.

Sono pertanto sussidiate le seguenti formazioni (lista non esaustiva):

- il pretirocinio d'integrazione,
- gli stage obbligatori per accedere ad una formazione,
- gli studi liceali,
- gli studi presso la scuola cantonale di commercio di Bellinzona,
- i tirocini in azienda,
- gli studi presso scuole professionali o specializzate a tempo pieno
- le maturità professionali,
- l'anno passerella presso un liceo cantonale,
- gli studi presso le Scuole universitarie professionali,
- gli studi presso le università e i Politecnici federali,
- gli studi presso scuole superiori specializzate,
- i corsi di perfezionamento professionale,
- i corsi di formazione continua.

Capoverso 3: Lo studente può beneficiare di una borsa di studio se dispone di un certificato di studio adeguato per accedere alla formazione o, se la formazione è all'estero, deve adempiere alle condizioni richieste in Svizzera per una formazione equivalente. In questo modo si intende evitare di sussidiare "scappatoie formative", soprattutto in paesi esteri dove le condizioni di accesso alle università sono meno rigide rispetto a quelle svizzere (ad esempio in determinati paesi esteri con una maturità professionale è possibile studiare medicina). Viene inoltre garantita la parità di trattamento tra lo studente che rimane a studiare in Svizzera e chi studia all'estero.

Il capoverso 4 prescrive che possono essere sussidiate unicamente delle formazioni che portano ad un titolo riconosciuto in Svizzera o in un Cantone svizzero o da uno Stato all'estero o da un'autorità statale competente (es. le varie Regioni italiane). Beninteso la persona deve adempiere ai requisiti posti al capoverso 3 del presente articolo.

## **Art. 20 - Beneficiari**

<sup>1</sup>*Gli assegni di studio sono concessi a:*

- a) *cittadini svizzeri e cittadini di Stati membri della Comunità europea domiciliati in Svizzera;*
- b) *cittadini stranieri con permesso di domicilio o con permesso di dimora annuale se soggiornano in Svizzera da almeno cinque anni;*
- c) *rifugiati o apolidi residenti nel Cantone Ticino e ivi riconosciuti;*
- d) *cittadini attinenti del Cantone Ticino che risiedono con la loro famiglia all'estero per studi in Svizzera;*

<sup>2</sup>*I cittadini che nel corso dell'anno civile di inizio della formazione per la quale è richiesta la borsa di studio hanno compiuto o compiano il quarantesimo anno di età possono ricevere unicamente prestiti di studio, tranne in casi particolari definiti dal regolamento d'applicazione.*

<sup>3</sup>*Il regolamento d'applicazione precisa la nozione di domicilio determinante in materia di borse di studio.*

Il capoverso 1 dell'art. 20 definisce le categorie di persone che possono beneficiare di una borsa di studio.

- lettera a: Le persone di nazionalità svizzera e domiciliate in Svizzera potranno essere prese in considerazione per determinare se possono beneficiare di borse di studio. I cittadini dei paesi membri della Comunità europea (UE e AELS) sono trattati come le persone di nazionalità svizzera conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (R.S. 0.142.112.681).
- lettera b: rientrano in questa categoria le persone di nazionalità straniera in possesso di un permesso di domicilio (permesso C) o residenti in Svizzera da cinque anni e in possesso di un permesso di dimora (permesso B). Le condizioni per la concessione di un permesso di domicilio sono regolamentate dalla Legge sugli stranieri o tramite accordi speciali; esse presuppongono generalmente una durata di soggiorno di cinque o dieci anni. Secondo la Legge sugli stranieri, il permesso di domicilio è concesso al congiunto di una cittadina svizzera o alla congiunta di un cittadino svizzero dopo cinque anni di soggiorno, come pure alle persone i cui sforzi d'integrazione sono stati coronati da successo. La Svizzera ha concluso degli accordi di residenza con molti paesi, accordi che prevedono la concessione del permesso di domicilio dopo cinque anni. Tenendo presenti le discussioni in corso sull'integrazione delle persone straniere, non bisogna limitare il diritto a una borsa di studio alle sole persone che beneficiano di un permesso di domicilio, ma bisogna estenderlo a quelle che beneficiano di un permesso di dimora (permesso B) se, nel momento in cui viene presentata la domanda di sussidio, queste persone hanno soggiornato in Ticino per almeno cinque anni in conformità con le disposizioni che regolano il soggiorno degli stranieri. I soggiorni precedenti in qualità di richiedenti l'asilo o le persone ammesse a titolo provvisorio, sono considerati nel calcolo della durata; non lo sono invece i soggiorni illegali. La regola qui definita per le borse di studio permette di trattare le persone che non appartengono agli Stati che dispongono di un accordo con la Svizzera ( per es. ex-Jugoslavia, Turchia, Paesi Africani) allo stesso modo di quelle provenienti dagli Stati firmatari i cui cittadini ottengono un permesso di domicilio già dopo cinque anni (USA, Canada).

- lettera c: riguarda le persone rifugiate o apolidi riconosciute dalla Svizzera nel contingentamento del Cantone Ticino (con permesso F per persone ammesse provvisoriamente e riconosciute dalla Svizzera nel contingentamento del Cantone Ticino o con permesso B).
- lettera d: questo capoverso riprende un concetto già presente nell'attuale legislazione che permette di subsidiare gli studi a studenti di origine ticinese per studi in Svizzera anche quando i genitori vivono all'estero.

Il *capoverso 2* sancisce il limite di età a 40 anni per poter beneficiare di assegni di studio. Il Regolamento può prevedere delle eccezioni a questo limite, in particolare in casi di perfezionamento professionale e in casi dove la persona non ha potuto intraprendere prima la formazione per motivi giustificati o motivi famigliari (cura dei figli o di persone bisognose di cure).

Il *capoverso 3* definisce presso quale cantone occorre presentare una domanda di borsa di studio: si tratta del cantone in cui la persona in formazione ha il suo domicilio determinante ai fini di una borsa di studio. Il concetto di domicilio determinante verrà definito nel regolamento d'applicazione, il quale riprenderà in linea di principio quello definito dalla Legge federale sui sussidi all'istruzione.

#### **Art. 21 - Concessione della borsa di studio**

<sup>1</sup>*Le borse di studio sono concesse dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima del ciclo di studio quando la capacità finanziaria della persona interessata, quella dei suoi genitori, del coniuge o partner registrato, del partner convivente, così come prestazioni provenienti da terzi, è insufficiente.*

<sup>2</sup>*Il regolamento d'applicazione può prevedere la concessione di borse di studio oltre la durata minima di formazione.*

<sup>3</sup>*Per la frequenza di scuole o corsi privati o all'estero la borsa di studio viene commisurata alla possibilità meno onerosa se esiste una scuola equivalente che comporterebbe un onere complessivamente minore per lo Stato.*

<sup>4</sup>*Invariato*

Lo Stato interviene unicamente a titolo sussidiario nella copertura delle spese di formazione di un richiedente. In prima battuta è lo studente stesso che deve provvedere con mezzi propri o con il provento di un lavoro da lui ragionevolmente esigibile alla copertura delle sue spese di formazione. In secondo luogo sono tenuti a sopperire a queste spese i genitori (e i di loro coniugi), il coniuge o partner registrato, il partner convivente quando la convivenza è considerata stabile (come per la Laps, se vi sono figli in comune, se la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio o se la convivenza è durata almeno sei mesi prima dell'inizio della formazione).

Vige in questo senso il principio della sussidiarietà: in primo luogo sta alla persona in formazione finanziare la propria formazione e in seguito alle persone legalmente tenute al suo mantenimento (genitori, coniuge, partner convivente, ecc.). Anche quando i genitori sono divorziati, entrambi devono provvedere al mantenimento del figlio in formazione; il calcolo di quanto ognuno di essi dovrà dare quale contributo al figlio per la sua formazione verrà basato sulle entrate della tassazione fiscale tenendo conto delle due unità di riferimento con i relativi costi. Questo calcolo verrà effettuato considerando anche le entrate e i relativi costi di un nuovo coniuge del genitore.

Un eventuale ammanco verrà coperto, secondo i massimi previsti dal Regolamento d'applicazione, attraverso le borse di studio. In pratica il Cantone interviene a titolo sussidiario laddove, senza un aiuto, lo studente non potrebbe seguire la formazione.

L'articolo 21 si riferisce principalmente all'art. 276 e 277 del Codice civile svizzero che prevede che i genitori devono provvedere la mantenimento del figlio, incluse le spese d'educazione e di formazione e delle misure prese a sua tutela. In pratica il padre e la madre devono sovvenire al mantenimento del figlio fino a quando quest'ultimo avrà ottenuto una formazione appropriata in tempi ragionevoli. Beninteso il Cantone finanzia sussidiariamente i costi di formazione per cui i redditi e la sostanza dei genitori vengono sempre computate, e questo indipendentemente a sapere se essi poi contribuiscono realmente alle spese di formazione del figlio.

Nel calcolo di quanto può ragionevolmente essere richiesto ai famigliari legalmente tenuti al mantenimento della persona in formazione si tiene conto dei redditi totali netti risultanti dalla notifica dell'ultima tassazione emanata e delle spese indispensabili riconosciute a un nucleo familiare secondo il modello di reddito disponibile semplificato previsto per i sussidi di cassa malati (vedi Messaggio n. 6264 del 15 settembre 2009). A questo importo andranno ancora dedotte le spese del minimo vitale secondo le norme COSAS, con il supplemento d'integrazione previsto dalle prestazioni assistenziali, e le spese della locazione secondo i costi medi in Ticino (dati dell'Ufficio federale della statistica).

In pratica il calcolo sarà il seguente.

Il reddito disponibile semplificato, utilizzato anche per i sussidi sui premi di cassa malati (vedi Messaggio n. 6264 del 15 settembre 2009) comprende:

i redditi secondo la Legge tributaria (LT)

- + 1/15 della sostanza netta secondo la LT,
- il premio medio per l'assicurazione malattie obbligatoria,
- i contributi sociali obbligatori (AVS/AI/IPG/AD/LAINF/LPP),
- le pensioni alimentari effettivamente pagate,
- le spese professionali per salariati (con un forfait massimo di fr. 4'000.- per unità di riferimento),
- le spese per interessi passivi (con un forfait massimo di fr. 3'000.- per unità di riferimento).

Dal reddito disponibile semplificato verranno dedotte le seguenti spese dei genitori e dei loro figli a carico (compresi i figli agli studi che vivono presso di loro):

- Importo base 2010 (secondo le norme COSAS): in base al numero di persone che vivono con i genitori e che sono a carico di essi viene definito l'importo base mensile che copre in particolare le spese di sostentamento.

Attualmente gli importi si compongono come segue:

n. persone:	Importo mensile (in fr.):	importo annuo (in fr.):
1	960.-	11'520.-
2	1469.-	17'628.-
3	1'786.-	21'432.-
4	2'054.-	24'648.-
5	2'323.-	27'876.-
6	2'592.-	31'104.-
7	2'862.-	34'332.-
Per persona supplementare:	269.-	3'228.-

- Supplemento d'integrazione: l'importo base viene adeguato ai bisogni e alle attitudini della persona con un supplemento di fr. 1'200.- per persona, come avviene per le prestazioni assistenziali. Tale importo potrà essere rivisto a dipendenza delle direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali.
- Attuali spese dell'alloggio secondo gli affitti medi in Ticino (fonte: UFS, dati riferiti al 2003):

n. persone/locali	importo mensile (in fr.)	importo annuo (in fr.)
1 persona/2 locali	772.-	9'264.-
2 persone/3 locali	952.-	11'424.-
3 persone/4 locali	1'160.-	13'920.-
4 persone/5 locali	1'325.-	15'900.-
5 persone/6 locali	1'696.-	20'352.-
Per ogni persona supplementare:	100.-	1'200.-

Il saldo ottenuto verrà considerato solo parzialmente (in una percentuale che verrà stabilita dal Consiglio di Stato) ai fini del calcolo dell'assegno di studio per dare alle famiglie un importo a libera disposizione che copra spese quali le imposte, le spese accessorie dell'alloggio, ecc.

La parte presa in considerazione del saldo verrà poi ripartita in modo proporzionale per ogni figlio a carico e in formazione secondo le spese che quest'ultimo dovrà sopportare per i suoi studi. Questo significa che la famiglia dovrà destinare un budget maggiore al figlio che ha più spese (ad esempio quando lo studente vive fuori casa) in confronto al figlio che ha meno spese (ad esempio se vive ancora con i genitori).

A questo punto bisognerà determinare le possibilità finanziarie e le spese della persona in formazione, distinguendo se lo studente rientra giornalmente a casa o meno.

Nel primo caso infatti verranno riconosciute alla persona in formazione la spesa per il pranzo fuori casa, le spese del trasporto (in principio il costo dell'abbonamento di trasporto pubblico e solo in casi giustificati il costo di utilizzo di un autoveicolo), la tassa scolastica (spesa effettiva) e il materiale scolastico (secondo dei forfait).

Nel secondo caso invece viene riconosciuto allo studente che vive in modo indipendente il proprio importo base, i costi dell'alloggio secondo gli affitti medi in Svizzera, il trasporto scolastico, la tassa scolastica effettiva e il materiale scolastico.

Si rileva che un eventuale stipendio percepito dallo studente o sostanza in suo possesso verranno prese parzialmente in considerazione e comporteranno una diminuzione dell'assegno di studio.

Lo scoperto che risulterà da questo calcolo verrà finanziato attraverso un assegno di studio secondo il massimo previsto dal Regolamento di applicazione, che passerà da fr. 13'000.- a fr. 16'000.-.

Rispetto al passato, con questo calcolo si potrà tener conto della reale situazione economica della famiglia con le effettive entrate e con dei costi basati su dei forfait senza dover tuttavia applicare il sistema previsto dalla Laps che avrebbe comportato un onere amministrativo troppo importante in termini di risorse e di costi. A differenza del reddito disponibile della Laps, il reddito disponibile semplificato nell'ambito della riduzione dei premi si baserà, di regola, completamente sui dati fiscali, senza ulteriori necessità di informazioni supplementari.

Gli assegni di studio possono essere di principio erogati unicamente per la durata minima del ciclo di studio (es. per il liceo 4 anni, per il bachelor 3 anni, per il master 2 anni).

Se facciamo un confronto con gli altri cantoni svizzeri, viene sussidiata la durata ordinaria del ciclo di studio e non la durata minima, e questo in corrispondenza con le indicazioni a carattere non vincolanti contenute nell'Accordo intercantonale (due semestri oltre la durata regolamentare per curricula che prevedono più anni di formazione).

Considerando come il curriculum di studi tende ad allungarsi (5 anni per il liceo, 4 anni per il bachelor), è opportuno lasciare aperta la possibilità al Consiglio di Stato di decidere se concedere assegni di studio anche oltre la durata minima.

Per questo motivo il capoverso 2 permette, attraverso una modifica del Regolamento d'applicazione, di concedere borse di studio oltre la durata minima, tenendo conto degli anni ordinari medi di formazione degli studenti e delle possibilità finanziarie cantonali.

Capoverso 3: la borsa di studio per studi fuori dal territorio nazionale (di grado terziario) o in strutture private viene commisurata alla possibilità meno onerosa se esiste una scuola equivalente che comporterebbe una spesa minore per lo Stato. In questo senso ad esempio le tasse universitarie all'estero, sovente molto più care, potranno essere considerate unicamente fino a concorrenza dell'importo della tassa meno onerosa in Svizzera.

#### **Art. 21a - Assistenza amministrativa e procedura di richiamo**

*Le autorità del Cantone e dei Comuni, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano, su richiesta scritta e motivata, o rendono accessibili mediante una procedura di richiamo, le informazioni necessarie per l'esame delle domande di assegni e prestiti di studio all'autorità competente per l'esecuzione della presente legge. Il Consiglio di Stato ne disciplina i particolari.*

L'Ufficio delle borse di studio, per poter evadere le domande, necessita dell'accesso ai dati dell'amministrazione fiscale cantonale e al sistema di gestione degli studenti GAS-GAGI tramite procedura di richiamo.

Questo permette di fatto di semplificare la procedura al richiedente (non dovendo trasmettere documentazione già in possesso dell'Amministrazione cantonale), di garantire una maggior celerità nell'evasione delle domande (grazie all'accesso diretto di determinate informazioni) e di avere una maggior sicurezza della correttezza dei dati.

L'art. 8 cpv. 5 della Legge sui sussidi cantonali fornisce una base legale unicamente per le comunicazioni di dati su richiesta.

Secondo il parere dell'incaricato cantonale della protezione dei dati, non essendo in gioco dati personali meritevoli di particolare protezione e non ravvisando rischi particolari e accresciuti per la protezione dei dati, è sufficiente, per gli allacciamenti alle banche dati fiscali e della gestione degli studenti, una base legale materiale (regolamento) che si fondi su una forma di delega contenuta in una legge formale. Il nuovo articolo 21a viene introdotto a tal proposito.

## **6. CONSIDERAZIONI FINANZIARIE E D'IMPATTO AMMINISTRATIVO**

### **6.1 La simulazione del sistema attuale e del nuovo metodo**

Per determinare l'impatto finanziario del cambiamento di metodo di calcolo e del massimo sussidiabile sono stati considerati 266 casi rappresentativi (su un campione iniziale di 300 casi) di ogni ordine di scuola in misura proporzionale secondo i dati del 2009 (10% liceo, 5% formazione generale, 16% scuole professionali a tempo pieno, 13% apprendisti, 8% formazione professionale superiore, 10% SUP, 31% università e politecnico; scuola

obbligatoria e maturità professionale a tempo pieno non sono state considerate in quanto hanno un impatto sulla spesa molto limitato).

Per ognuno dei 266 casi è stato effettuato il nuovo calcolo utilizzando il reddito disponibile semplificato, deducendo le varie spese riconosciute e aggiungendo una parte di eventuali entrate dello studente. Il risultato ottenuto è poi stato considerato in ragione del 30 % in quanto in questo modo la famiglia ha ancora a disposizione una parte delle entrate per coprire le spese non considerate nel calcolo sul minimo vitale (terzo pilastro, automobile, svaghi, ecc.). Inoltre con una percentuale del 30% la maggior parte degli attuali beneficiari non si vedrebbero ridurre o eliminare l'assegno di studio unicamente a seguito del cambiamento del metodo di calcolo.

Per avere una migliore flessibilità negli anni, e in particolare garantire un aggiornamento della percentuale sopraindicata a dipendenza della disponibilità e dei versamenti effettuati, si è optato per non indicare nella legge una percentuale fissa ma di lasciare al Consiglio di Stato la facoltà di fissare la quota parte che dev'essere considerata a dipendenza del budget a disposizione e della previsione per l'anno scolastico successivo.

## 6.2 Gli effetti sul numero dei beneficiari

Con il passaggio dal reddito imponibile al reddito disponibile semplificato, il criterio di valutazione per determinare il diritto ad un assegno di studio e il suo importo subiranno un cambiamento. La differenza più importante fra i due criteri di valutazione della situazione economica delle persone è data dalle diverse modalità con le quali si tiene conto degli oneri familiari. Con il nuovo sistema vi sarà una migliore ripartizione dei sussidi in quanto verranno considerate le entrate effettive della famiglia e le spese secondo dei forfait che variano a dipendenza delle persone che compongono il nucleo familiare.

Con il nuovo calcolo risulta quanto segue per i 266 casi rappresentativi.

81 studenti con il nuovo metodo (30.45%) ricevono un assegno con una differenza inferiore a fr. 1'000.-, quindi con un'incidenza minima che non è ulteriormente commentata.

I beneficiari che invece avrebbero diritto ad un aumento dell'assegno rispetto al calcolo basato sul reddito imponibile sono 101 (37.96%), e meglio:

Aumento dell'assegno	Numero casi
Da fr. 1001.- a fr. 2'000.-	5
Da fr. 2'001.- a fr. 3'000.-	16
Da fr. 3'001.- a fr. 4'000.-	22
Da fr. 4'001.- a fr. 5'000.-	13
Da fr. 5'001.- a fr. 6'000.-	16
Da fr. 6'001.- a fr. 7'000.-	6
Da fr. 7'001.- a fr. 8'000.-	1
Da fr. 8'001.- a fr. 9'000.-	6
Da fr. 9'001.- a fr. 10'000.-	4
Da fr. 10'001.- a fr. 11'000.-	4
Da fr. 11'001.- a fr. 12'000.-	5
Da fr. 12'001.- a fr. 13'000.-	2
Oltre fr. 13'000.-	1

Questi aumenti di assegno sono dovuti in particolare al fatto che il massimo sussidiabile passerà da fr. 13'000.- a fr. 16'000.-.

Al contrario, le diminuzioni di assegno con il calcolo basato sul reddito disponibile semplificato sono 86, e meglio:

Differenza assegno	Numero casi
Da fr. 1'001.- a fr. 2'000.-	36
Da fr. 2'001.- a fr. 3'000.-	22
Da fr. 3'001.- a fr. 4'000.-	12
Da fr. 4'001.- a fr. 5'000.-	6
Da fr. 5'001.- a fr. 6'000.-	3
Da fr. 6'001.- a fr. 7'000.-	1
Da fr. 7'001.- a fr. 8'000.-	2
Da fr. 8'001.- a fr. 9'000.-	2
Da fr. 9'001.- a fr. 10'000.-	-
Da fr. 10'001.- a fr. 11'000.-	2

Analizzando (nelle ultime 7 righe della tabella precedente) i 16 casi (6%) di beneficiari che subirebbero, con il nuovo sistema RDS, una diminuzione dell'assegno di un importo superiore a fr. 4'000.- (vale a dire da fr. 4'000.- fino a fr. 11'000.- in meno rispetto al modello con il calcolo attuale) si evince che la differenza è data per la maggior parte dei casi dalla diversa computazione della sostanza. Se con il calcolo attualmente in vigore viene considerato unicamente il 5% della sostanza imponibile senza i primi fr. 100'000.- dell'abitazione primaria, con il sistema del RDS la sostanza viene considerata netta (senza le deduzioni sociali) in ragione del 15%.

Altri casi invece hanno potuto beneficiare di borse di studio malgrado redditi netti superiori a fr. 90'000.- grazie alle deduzioni fiscali. Questi studenti, come visto sopra, non potranno più beneficiare di assegni di studio con il calcolo basato sul RDS.

57 casi (20%) invece con il metodo attuale di calcolo beneficiavano di un assegno di studio e con il metodo RDS invece non riceverebbero più niente. Tra questi l'84.2% avrebbe una diminuzione dell'assegno inferiore a fr. 4'000.-, l'8.8% tra i fr. 4'000.- e fr. 6'000.- e il 5.3% tra i fr. 6'000.- e i fr. 11'000.-.

Tenendo conto dei casi che hanno beneficiato di un assegno di studio e che con il calcolo basato sul RDS non lo riceverebbero più non ci sono famiglie con redditi medio-bassi, ma unicamente casi con redditi medio-alti o con sostanza imponibile netta. Da qui la differenza.

### 6.3 Impatto finanziario

Gli effetti della riforma sulla spesa sono valutati dapprima anch'essi in termini di spesa potenziale e in seguito trasformati in spesa effettiva.

La spesa potenziale dei 266 casi è stata di fr. 1'973'571, per una spesa totale di assegni di studio e di tirocinio nel 2008 di fr. 15'324'300.- e nel 2009 di fr. 14'592'334.-.

Rapportata ad una spesa totale di fr. 15 mio (media arrotondata tra la spesa del 2008 e del 2009), risulta una maggiore spesa con il metodo basato sul reddito disponibile semplificato di fr. 17'660'221.85, vale a dire 2 mio in più rispetto alla spesa attuale.

In conclusione si osserva che con il nuovo sistema gli assegni sono meglio ripartiti rispetto al passato (le famiglie con redditi più bassi ricevono un assegno maggiore rispetto a famiglie con redditi più alti per la stessa formazione, e questo indipendentemente dalle deduzioni fiscali a cui hanno diritto secondo la LT), in quanto vengono corretti gli aspetti negativi riscontrati con il calcolo basato sul reddito imponibile.

#### **6.4 Impatto amministrativo**

L'attuale applicativo informatico non può essere adottato in funzione delle esigenze del nuovo modello. Bisognerà pertanto mettere a punto un nuovo applicativo, di nuova generazione, concepito in modo da consentire le funzionalità richieste sfruttando le possibilità tecniche e elettroniche del momento.

La spesa di investimento e di gestione non è al momento quantificabile. Lo potrà essere unicamente dopo aver allestito il progetto di massima.

Non sono previste altre spese amministrative di rilievo.

### **7. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

La spesa supplementare prevista di 2 mio è già contenuta nelle linee direttive e nel piano finanziario (Terzo aggiornamento di piano finanziario 2008-2011, p. 199). In effetti nel 2012 è stato previsto un supplemento di 1 mio per assegni di studio e di tirocinio visto che il metodo di calcolo basato sul RDS sarà applicato da settembre 2012, passando da 18 mio a 19 mio. Invece dal 2013 la spesa prevista è di 20 mio, quindi con un aumento di 2 mio della spesa attuale.

La modifica legislativa in rassegna non pone alcun problema con le altre leggi cantonali e federali, come pure sotto l'aspetto dell'eurocompatibilità.

Per quanto attiene agli enti subalterni, e segnatamente ai Comuni, non si registrano modifiche rispetto alla situazione attuale.

### **8. ATTI PARLAMENTARI PENDENTI**

Relativamente al tema delle borse di studio è attualmente pendente l'iniziativa parlamentare elaborata del Gruppo PS "Per gli assegni e prestiti di studio più mirati e adeguati alla situazione dei richiedenti – Modifica degli articoli 20 e 21 della Legge della scuola".

L'iniziativa parlamentare chiede l'applicazione del sistema basato sul reddito disponibile semplificato come per i sussidi di cassa malati.

Tale richiesta trova piena rispondenza nel disegno di modifica legislativa qui proposto.

L'iniziativa chiede inoltre di rivedere la rigidità del limite di età di 40 anni per concedere assegni di studio, in particolare tenendo conto della durata della formazione e a dipendenza del periodo di probabile utilizzazione della formazione conseguita dal richiedente.

A tal proposito si rileva come l'art. 20 cpv. 2 della Legge della scuola, oggetto del presente messaggio, preveda di mantenere il limite di età a quarant'anni, con possibilità di deroga in casi particolari.

Il Regolamento delle borse di studio dell'8 marzo 1995 prevede già, limitatamente agli anni scolastici 2009-2010 e 2010-11, un'importante deroga al limite di età di 40 anni per la concessione degli assegni di studio per i richiedenti che iniziano una formazione professionale di base o per una riqualifica professionale che non hanno ancora compiuto 50 anni e che possono dimostrare di non aver potuto cominciare prima la formazione per ragioni familiari o per motivi giustificati.

Il Consiglio di Stato ha deciso, conformemente all'iniziativa parlamentare, di voler mantenere tale disposizione anche negli anni a venire, togliendo pertanto l'attuale limite temporale d'applicazione.

In questo senso anche questa seconda richiesta contenuta nell'iniziativa trova buona rispondenza nel disegno di modifica legislativa qui proposto.

Il messaggio di specie costituisce pertanto una presa di posizione di merito di questo Consiglio di Stato (rif. Art. 97 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, del 17 dicembre 2002).

## **9. CONCLUSIONE**

Osservato quanto precede, il Consiglio di Stato invita il Parlamento ad accogliere le proposte contenute nel presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **della scuola del 1° febbraio 1990; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 11 gennaio 2011 n. 6440 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La Legge della scuola del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

#### **Art. 19 cpv. 1, cpv. 3 e 4 (nuovi)**

##### **Scopo e contributi di formazione**

<sup>1</sup>Il Cantone favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria, il perfezionamento e la riqualificazione professionali con la concessione di borse di studio per formazioni di grado secondario II in scuole pubbliche ticinesi e a livelli superiori, tranne casi eccezionali.

<sup>3</sup>Il richiedente deve essere in possesso di un certificato di studio adeguato per accedere alla formazione o, se la formazione è all'estero, deve adempiere alle condizioni richieste in Svizzera per una formazione equivalente.

<sup>4</sup>La formazione deve portare a un diploma riconosciuto da uno Stato, dalla Confederazione o da un Cantone.

#### **Art. 20**

##### **Beneficiari**

<sup>1</sup>Gli assegni di studio sono concessi a:

- a) cittadini svizzeri e cittadini di Stati membri della Comunità europea domiciliati in Svizzera;
- b) cittadini stranieri con permesso di domicilio o con permesso di dimora annuale se soggiornano in Svizzera da almeno cinque anni;
- c) rifugiati o apolidi residenti nel Cantone Ticino e ivi riconosciuti;
- d) cittadini attinenti del Cantone Ticino che risiedono con la loro famiglia all'estero per studi in Svizzera.

<sup>2</sup>I cittadini che nel corso dell'anno civile di inizio della formazione per la quale è richiesta la borsa di studio hanno compiuto o compiono il quarantesimo anno di età possono ricevere unicamente prestiti di studio, tranne in casi particolari definiti dal regolamento d'applicazione.

<sup>3</sup>Il regolamento d'applicazione precisa la nozione di domicilio determinante in materia di borse di studio.

### **Art. 21 cpv. 1, 2 e 3**

#### **Concessione della borsa di studio**

<sup>1</sup>Le borse di studio sono concesse dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima del ciclo di studio quando la capacità finanziaria della persona interessata, quella dei suoi genitori, del coniuge o partner registrato, del partner convivente, così come prestazioni provenienti da terzi, è insufficiente.

<sup>2</sup>Il regolamento d'applicazione può prevedere la concessione di borse di studio oltre la durata minima di formazione.

<sup>3</sup>Per la frequenza di scuole o corsi all'estero la borsa di studio viene commisurata alla possibilità meno onerosa se esiste una scuola equivalente che comporterebbe un onere complessivamente minore per lo Stato.

### **Art. 21a (nuovo)**

#### **Assistenza amministrativa e procedura di richiamo**

Le autorità del Cantone e dei Comuni, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano, su richiesta scritta e motivata, o rendono accessibili mediante una procedura di richiamo, le informazioni necessarie per l'esame delle domande di assegni e prestiti di studio all'autorità competente per l'esecuzione della presente legge. Il Consiglio di Stato ne disciplina i particolari.

## **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.